Newsletter

Ufficio
Ambiente e Sicurezza

n. 7 - 2022

Verona, 27 luglio 2022

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S)

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

NEWS AMBIENTE

RIFIUTI - Rifiuti fosse settiche, precisazioni ministeriali documento di trasporto.....3
RIFIUTI - Caratteristiche di pericolo HP, gestione dei rifiuti pericolosi.....3

NEWS SICUREZZA

COVID-19 - Nuovo protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sars-cov-2/covid-19 negli ambienti di lavoro.....11
SICUREZZA SUL LAVORO - Disposizioni in materia di pari opportunità in ambito lavorativo: Certificazione della parità di genere e premialità di parità per le aziende.....12
SICUREZZA SUL LAVORO - Gestione del rischio caldo, online le linee guida dell'Inail.....13
SICUREZZA LAVORO - Attrezzature, verifiche periodiche: aggiornato l'elenco.....14
SICUREZZA SUL LAVORO - Obbligo di addestramento.....15
SICUREZZA SUL LAVORO - Sezione Inail Conoscere il rischio, online i nuovi contenuti delle aree tematiche "Agenti chimici", "Radiazioni ionizzanti" e "Comfort termico".....15

NEWS AREA TECNICA

MANGIMI - Catalogo europeo delle materie prime.....16

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA SUL LAVORO - Ponteggi di facciata, in un report Inail l'analisi dei requisiti.....17

RIFIUTI - Rifiuti fosse settiche, precisazioni ministeriali sul documento di trasporto
https://www.apiverona.it/rifiuti-rifiuti-fosse-settiche-precisazioni-ministeriali-sul-documento-di-trasporto/

Pubblicata la nota Prot. 81850 del 30.06.2022 recante "Criticità interpretative Articolo 230, c. 5, Dlgs 152/2006 - riscontro nota prot. Mite/ 62074 del 18.05.2022".

Con tale nota sono forniti chiarimenti in merito al documento di trasporto di cui all'articolo 230, comma 5 del Dlgs. 152/2006, previsto per singolo automezzo e percorso di raccolta, che dal 1 luglio 2022 diventa obbligatorio per accompagnare i rifiuti provenienti dall'attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie e dalle fosse settiche e manufatti analoghi, adottato con delibera del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori ambientali n. 14/2021.

In particolare, sul dubbio se debba tendersi obbligatorio ovvero se lo stesso possa essere alternativo al formulario di identificazione previsto al comma 1 dell'art.193 del Dlgs. 152/2006, il Ministero della Transizione ecologica ha risposto che il nuovo modello di cui sopra dovrà essere sempre tenuto in sostituzione del formulario di cui all'articolo 193, comma 1, del Dlgs 152/2006 e dovrà essere utilizzato per il trasporto dei sopra citati rifiuti dal luogo dove viene effettuata l'attività di pulizia manutentiva sino all'impianto di recupero/smaltimento oppure sino al deposito temporaneo del produttore medesimo. Dalle indicazioni ministeriali si evince che per il tragitto dal deposito temporaneo del produttore all'impianto di destinazione sarà invece necessario il formulario di trasporto rifiuti.

RIFIUTI - Caratteristiche di pericolo HP, gestione dei rifiuti pericolosi
https://www.apiverona.it/ambiente-rifiuti-caratteristiche-di-pericolo-hp-gestione-dei-rifiuti-pericolosi/

Con il termine rifiuto si identifica qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Con il termine **rifiuti pericolosi** si identificano i rifiuti che presentano una o più caratteristiche di pericolo di cui al Regolamento 1357/2014.

Tutti i rifiuti classificati come pericolosi (quelli con codice CER o EER seguito da *) vanno etichettati con la **R nera su sfondo giallo.**

Esistono poi dei rifiuti pericolosi assimilabili all'ADR e sono tutti quei rifiuti (pericolosi e non pericolosi) che per le loro caratteristiche sono assimilabili alle merci pericolose secondo l'accordo ADR. Tutti i rifiuti pericolosi e non pericolosi assimilabili all'ADR andranno etichettati con le etichette per merci pericolose.

I rifiuti pericolosi, devono essere identificati per allertare il personale che si trova in una possibile condizione di rischio e che devono essere adottate tutte le precauzioni al fine di evitare incidenti o danni per l'uomo e per l'ambiente.

Il simbolo della R nera su sfondo giallo, avente precise dimensioni da rispettare, va usato anche per il trasporto dei rifiuti pericolosi, come da disposizioni riportate sulle autorizzazioni rilasciate dalle sezioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Sui veicoli deve essere apposta una targa in metallo o un'etichetta adesiva di dimensioni: 40X40 cm, a fondo giallo, recante la lettera **R** di colore nero alta 20 cm, larga 15 cm e con uno spessore del segno di 3 cm. La targa deve essere apposta sulla parte posteriore del veicolo, a desta e deve essere ben visibile. Tali pannelli sono venduti anche nella forma pieghevole per poter essere adoperati esclusivamente quando se ne ha la necessità, ma avendolo sempre a portata di mano.

Sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di 15X15 cm, recante la lettera "**R**" di colore nero e con le seguenti dimensioni: alta 10 cm, larga 8 cm e con uno spessore del segno di 1,5 cm. Le etichette devono essere resistenti agli agenti atmosferici e non devono subire alterazioni. La loro collocazione sui colli deve essere tale da permetterne la rapida individuazione e lettura.

Nel caso del deposito temporaneo è importante che ogni rifiuto sia individuato chiaramente. E' vietato ammassare all'interno di un locale o uno scarrabile o su un'area scoperta i rifiuti prodotti senza preoccuparsi degli eventi atmosferici, della pericolosità dei rifiuti e della loro contabilizzazione; il D.Lgs. 152/2006 stabilisce regole e sanzioni in caso di violazione di tali disposizioni.
E' importante quindi che ogni settore di deposito temporaneo sia individuato da un cartello recante il codice CER e la descrizione del rifiuto, e laddove il rifiuto sia pericoloso, venga aggiunta - come già detto - anche l'etichetta recante la R nera su sfondo giallo.

Precisazioni:

Il **regolamento CLP**, da "Classification, Labelling and Packaging", riguarda invece la normativa sulla classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche e delle miscele. Ha quindi come oggetto i prodotti chimici. Il regolamento CLP recepisce il GHS (globally harmonized system of classification and labelling of chemical), con lo scopo di stabilire una base comune e coerente per il pericolo chimico. Il GHS è un sistema di identificazione e comunicazione del pericolo chimico, valido a livello globale tra tutti gli Stati. Il regolamento CLP individua con la lettera "H" le diverse classi di pericolosità di un prodotto.

La **sigla HP r**iguarda invece la classificazione dei rifiuti pericolosi. Viene utilizzata per individuare le diverse caratteristiche di pericolo dei rifiuti**.** Le 15 HP previste dal regolamento 1357/2014 dovranno essere riportate su tutti i documenti riguardanti la gestione dei rifiuti stessi (formulari e registro rifiuti). Inoltre le HP di pericolo determinano come deve essere etichettato l'imballaggio che contiene i rifiuti.

L'**ADR** è l'accordo europeo per il trasporto di merci pericolose su strada, cui hanno aderito diversi Paesi, anche extraeuropei. I rifiuti, siano essi pericolosi o non, se sono considerati pericolosi ai fini del trasporto ADR, devono sottostare anche a quest'ultima normativa per quanto concerne l'imballaggio, l'etichettatura, la marcatura, ecc. Ai fini del raccordo tra la normativa sulla classificazione dei rifiuti e le disposizioni ADR è necessario evidenziare che:

- non esiste una correlazione diretta tra normativa ADR e rifiuti (d.lgs. 152/2006 s.m.i.
- nel TUA (Dlgs 152/2006) non ci sono indicazioni su come ricondurre i rifiuti pericolosi alla codifica di merci pericolose ai sensi dell'ADR.
- non è sufficiente che un rifiuto sia pericoloso per essere assoggettato alla normativa ADR.
- allo stesso modo un rifiuto non pericoloso potrebbe essere considerato merce pericolosa e assoggettato alla normativa ADR

Si ricorda che a decorrere **dal 1° giugno 2015 si applica il regolamento 1357/2014 del 18/12/2014** che, tra l'altro, rinomina le caratteristiche di pericolo sostituendo la sigla H con la sigla HP per evitare confusione con i codici delle indicazioni di pericolo (frasi H) previste dal regolamento CLP.

Ai rifiuti pericolosi va attribuita una classe di pericolosità indicata con la sigla HP, seguita da un numero. Le proprietà di pericolo, definite da HP1 ad HP15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione. Queste sigle indicanti le caratteristiche di pericolo dovranno essere riportate sull'etichetta per la segnalazione del rifiuto.

L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo non è una faccenda arbitraria, necessita di conoscenze tecniche che permettano di identificare precisamente quali elementi pericolosi possiede un rifiuto. Per attribuire correttamente le caratteristiche di pericolo di un rifiuto, è necessario effettuare la caratterizzazione e la classificazione del rifiuto.

La caratteristica di pericolo HP4 non si applica se il rifiuto è classificato come HP8.
L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo i criteri stabiliti dal regolamento 2017/997 dell'8 giugno 2017 che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico».

Seguono alcune tabelle di chiarimento.

Criteri di classificazione dei rifiuti pericolosi come da Regolamento UE n. 1357/2014		
Caratteristiche di pericolo		**Indicazioni di pericolo (CLP)**
HP1	**Esplosivo:** Rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi.	H200 – H201 – H202 – H203 H204 – H240 – H241
HP2	**Comburente:** Rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.	H270 – H271 – H272
HP3	**Infiammabile:** • Rifiuto liquido infiammabile:rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C; • Rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile:rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria; • Rifiuto solido infiammabile:rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento; • Rifiuto gassoso infiammabile:rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa; • Rifiuto idroreattivo:rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose; • Altri rifiuti infiammabili:aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.	H220 – H221 H222 – H223 H224 – H225 H226 – H228 H242 – H250 H251 – H252 H260 – H261
HP4	**Irritante / Irritazione cutanea e lesioni oculari:** Rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.	H314 1A – H315 – H319 – H318
HP5	**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) e Tossicità in caso di aspirazione:** Rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione.	H370 – H371 H372 – H373 H304 – H335

HP6	**Tossicità acuta:** Rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione.	H302 – H312 – H332 – H300 H301 – H310 – H311 – H330 H331
HP7	**Cancerogeno:** Rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza.	H350 – H351
HP8	**Corrosivo:** Rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.	H314
HP9	**Infettivo:** Rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.	-
HP10	**Tossico per la riproduzione:** Rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie.	H360 – H361
HP11	**Mutageno:** Rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula.	H340 – H341
HP12	**Liberazione di gas a tossicità acuta:** Rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1,2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido.	EUH029 – EUH031 – EUH032
HP13	**Sensibilizzante:** Rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.	H317 – H334
HP14	**Ecotossico:** Rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.	H400 – H410 – H411 – H412 – H413 – H420
HP15	Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente.	H205 – EUH001 – EUH019 – EUH044

	Caratteristiche di pericolo	**Indicazioni di pericolo (CLP)**
HP1 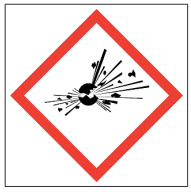	**Esplosivo:** Rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi.	**H200 - H201 H202 - H203 H204 - H240 H241**
HP2 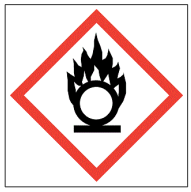	**Comburente:** Rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.	**H270 H271 H272**
HP3 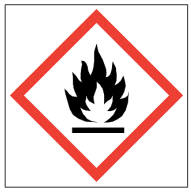	**Infiammabile:** • Rifiuto liquido infiammabile:rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C; • Rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile:rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria; • Rifiuto solido infiammabile:rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento; • Rifiuto gassoso infiammabile:rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa; • Rifiuto idroreattivo:rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose; • Altri rifiuti infiammabili:aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.	**H220 – H221 H222 – H223 H224 – H225 H226 – H228 H242 – H250 H251 – H252 H260 – H261**

HP4

Irritante / Irritazione cutanea e lesioni oculari: Rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.

Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP4 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H314 è ≥ 1 % e < 5 % **H314 1A**

Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP4 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H318 è ≥ 10 % **H315**

Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP4 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con i codici di pericolo H315 e H319 è ≥ 20 % **H319**

H318

HP5

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) e Tossicità in caso di aspirazione: Rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione.

Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP5 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H370 è ≥ 1 %

Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP5 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H371 è ≥ 10 % **H370**

Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP5 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H335 è ≥ 20 % **H371**

Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP5 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H372 è ≥ 1 % **H372**

Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP5 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H373 è ≥ 10 % **H373**

Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP5 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H304 è ≥ 10 % e se la viscosità cinematica totale (a 40 °C) non è superiore a 20,5 mm2/s. **H304**

H335

HP6

Tossicità acuta: Rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione.

Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H300 Acute Tox 1 (oral) è ≥ 0,1 %

Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H300 Acute Tox 2 (oral) è ≥ 0,25 %

Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H301 Acute Tox 3 (oral) è ≥ 5 %

Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H302 Acute Tox 4 (oral) è ≥ 25 %

Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H310 Acute Tox 1 (dermal) è ≥ 0,25 %

Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H310 Acute Tox 2 (dermal) è ≥ 2,5 %

Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H311 Acute Tox 3 (dermal) è ≥ 15 %

Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H312 Acute Tox 4 (dermal) è ≥ 55 %

Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H330 Acute Tox 1 (inhal) è ≥ 0,1 %

Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H330 Acute Tox 2 (inhal) è ≥ 0,5 %

Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H331 Acute Tox 3 (inhal) è ≥ 3,5 %

Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP6 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H332 Acute Tox 4 (inhal) è ≥ 22,5 %

H302
H312
H332
H300
H301
H310
H311
H330
H331

HP7

Cancerogeno: Rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza.
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP7 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H350 è ≥ 0,1 %
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP7 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H351 è ≥ 1 %

H350
H351

HP8

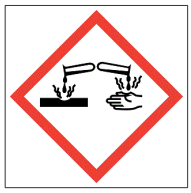

Corrosivo: Rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP8 se la somma delle concentrazioni delle sostanze indicate con codice di pericolo H314 è ≥ 5 %

H314

HP9

Infettivo: Rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.

CER 180103*
CER 180202*

HP10

Tossico per la riproduzione: Rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie.
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP10 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H360 è ≥ 0,3 %
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP10 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H361 è ≥ 3 %

H360
H361

HP11

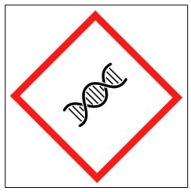

Mutageno: Rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula.
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP11 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H340 è ≥ 0,1 %
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP11 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codice di pericolo H341 è ≥ 1 %

H340
H341

HP12

Liberazione di gas a tossicità acuta: Rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1,2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido.

EUH029
EUH031
EUH032

HP13

Sensibilizzante: Rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP13 se la concentrazione di una delle sostanze indicate con codici di pericolo H317 o H334 è ≥ 10 %

H317
H334

HP14

Ecotossico:
Rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.
L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 è effettuata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 e dal Regolamento(UE) 2017/997

H400
H410
H411
(H412 – H413 – H420)*

HP15

Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente.
Il rifiuto è classificato pericoloso di tipo HP15 se contiene una o più sostanze contrassegnate con codice di pericolo H205 o con una delle informazioni supplementari EUH001, EUH019, o EUH044

H205
EUH001
EUH019
EUH044

1	2	3	4	5	6
Codice HP	**Significato**	**Frasi H di riferimento**	**Concentra-zione**	**Etichette CLP**	**Etichette ADR**
HP1	Esplosivo	H200 H201 H202 H203 H204 H240 H241	—	 Esplosivo	
HP2	Comburente	H270 H271 H272	—	 Comburente	
HP3	Infiammabile	H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H242 H250 H251 H252 H260 H261	—	 Infiammabile	
HP4	Irritante	H314 H315 H318 H319	1% 20% 10% 20%	 Irritante	—

HP5	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) / Tossicità in caso di aspirazione	H370 H371 H335 H372 H373 H304	1% 10% 20% 1% 10% 10%	 Nocivo	—
HP6	Tossicità acuta	H300(1) H300(2) H301 H302 H310(3) H310(4) H311 H312 H330(5) H330(6) H331 H332	0,1% 0,25% 5% 25% 0,25% 2,5% 15% 55% 0,1% 0,5% 3,5% 22,5%	 Tossico	
HP7	Cancerogeno	H350 H351	0,1% 1,0%	 Tossico a lungo termine	—
HP8	Corrosivo	H314	5%	 Corrosivo	
HP9	Infettivo	—	—	—	
HP10	Tossico per la riproduzione	H360 H361	0,3% 3,0%		—
HP11	Mutageno	H340 H341	0,1% 1,0%		—
HP12	Liberazione di gas a tossicità acuta	EUH029 EUH031	—	—	—

		EUH032			
HP13	Sensibilizzante	H317 H334	10%	—	—
HP14	Ecotossico	H400 H411 H412 H413	≥ 0,25% ≥ 2,5% ≥ 25% ≥ 0,1%	 Pericoloso per l'ambiente	
HP15	Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente	H205(7) EUH00(8) EUH019(9) EUH044(10)	—	—	—

(1) Acute Tox. 1 (Oral) – (2) Acute Tox. 2 (Oral) – (3) Acute Tox. 1 (Dermal) – (4) Acute Tox. 2 (Dermal) – (5) Acute Tox. 1 (Inhal.) – (6) Acute Tox. 2 (Inhal.) – (7) Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio – (8) Esplosivo allo stato secco – (9) Può formare perossidi esplosivi – (10) Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato

NEWS SICUREZZA

COVID-19 - Nuovo protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sars-cov-2/covid-19 negli ambienti di lavoro
https://www.apiverona.it/nuovo-protocollo-condiviso-di-aggiornamento-delle-misure-per-il-contrasto-e-il-contenimento-della-diffusione-del-virus-sars-cov-2-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro/

Dopo un serrato confronto in videoconferenza tra i Ministeri del Lavoro, della Salute, dello Sviluppo economico, Inail e le parti sociali, nella serata di ieri 30 giugno 2022, è arrivata l'intesa ed è stato sottoscritto – il **"Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro".**

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali. **Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.**

Confimi Industria era rappresentata al tavolo da Sara Veneziani responsabile Ambiente e Sicurezza e Mario Borin Responsabile Relazioni Sindacali.

Di seguito un breve riassunto dell'intesa raggiunta:

1 – viene alleggerito il precedente protocollo in vigore, sottoscritto il 06 aprile 2021;
2 – viene **disciplinato l'uso dei DPI anticontagio COVID-19** che saranno solo del tipo mascherine FFP2, come forma di garanzia;
3 – viene stabilito che i DPI (mascherine FFP2) sono un presidio importante, di cui se ne **raccomanda l'uso**: l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, **rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.** A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo;
4 - **l' obbligatorietà dell'uso delle mascherine**, avendo attenzione ai soggetti fragili, **sarà stabilita in Azienda** (dal datore di lavoro, dal medico competente e dal servizio di prevenzione e protezione) attraverso una mappatura dei punti critici, cioè specifiche mansioni, contesti lavorativi e organizzazione del lavoro (es. dove ci sia affollamento, assenza di distanziamento, ecc.);
5 – viene posta attenzione ai **lavoratori fragili** auspicando una azione del governo rivolta a tutelarli;
6 – si ritiene che il **lavoro agile** rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

Si stabilisce quindi che i datori di lavoro aggiornino il Protocollo condiviso di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione in esso elencate – da integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali (ove presenti) e sentito il medico competente – per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

Ricordiamo che la corretta e puntuale attuazione del Protocollo anti-contagio Covid-19 serve a tutelare l'azienda in caso di verifiche ed infortuni relativi.

SICUREZZA SUL LAVORO - Disposizioni in materia di pari opportunità in ambito lavorativo: Certificazione della parità di genere e premialità di parità per le aziende

https://www.apiverona.it/disposizioni-in-materia-di-pari-opportunita-in-ambito-lavorativo-certificazione-della-parita-di-genere-e-premialita-di-parita-per-le-aziende/

E' stato pubblicato in gazzetta ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022, il decreto 29 aprile 2022 che fornisce i parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità.

Il principio della parità di genere nel lavoro è un obiettivo inserito nel PNRR italiano ed è previsto un apposito piano di attuazione (art. 47 DL 77/2021) allo scopo di fornire incentivi e per aiutare le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre le diseguaglianze esistenti.

I parametri minimi e le indicazioni tecniche funzionali al conseguimento della c**ertificazione della parità di genere** alle imprese sono quelli di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 (***clicca qui***), pubblicata il 16 marzo 2022, contenente «*Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni*» e successive modifiche integrazioni.

La certificazione della parità di genere viene rilasciata dagli organismi di valutazione della conformita' accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 e della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022.

Il meccanismo di certificazione si basa su specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) e sono individuate 6 aree di valutazione per le differenti variabili:
cultura e strategia;
governance;
processi HR;
opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda;
equità remunerativa per genere;
tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

Ai fini del coinvolgimento delle RSA e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità, il datore di lavoro fornisce annualmente, anche sulla base delle risultanze dell'audit interno, un'informativa aziendale sulla parità di genere, che rifletta il grado di adeguamento ad UNI/PdR 125:2022.

SICUREZZA SUL LAVORO - Gestione del rischio caldo, online le linee guida dell'Inail

https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-gestione-del-rischio-caldo-online-le-linee-guida-dellinail/

Reso disponibile dall'Inail un vademecum pronto all'uso, dedicato a lavoratori, datori di lavoro e figure aziendali della salute e sicurezza, realizzato nell'ambito delle attività del progetto Worklimate. Frutto della collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe), lo studio approfondisce gli effetti delle condizioni di stress termico ambientale sui lavoratori

Si tratta di un vero e proprio decalogo per prevenire le patologie da calore nei luoghi di lavoro: mentre le temperature dell'estate 2022 continuano a salire, l'Inail pubblica una guida con raccomandazioni mirate per intervenire in maniera efficace. L'impatto delle temperature estreme, infatti, è particolarmente rischioso sia per chi svolge la propria attività lavorativa in ambienti dove non è possibile conseguire le condizioni di comfort a causa di vincoli legati alle necessità produttive o alle condizioni ambientali, sia per chi lavora all'aperto, come nel settore agricolo e delle costruzioni. Recentemente, i fenomeni climatici estremi sono stati posti in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro.

Le patologie, i sintomi e le strategie di prevenzione. La guida si apre con la descrizione delle patologie da calore, tra le quali rientrano i crampi, la dermatite da sudore, gli squilibri idrominerali fino al colpo di calore, che può comportare aritmie cardiache e l'innalzamento della temperatura corporea oltre i 40°. Compito del datore di lavoro è individuare procedure specifiche per attuare le misure più efficaci, a partire dalla scelta di una persona che sovrintenda al piano di sorveglianza per la prevenzione degli effetti dello stress da caldo. Fondamentale è la formazione dei lavoratori, e, tra le strategie, è importante considerare l'importanza dell'idratazione, di un abbigliamento adeguato, della riorganizzazione dei turni di lavoro e della possibilità di accedere ad aree ombreggiate durante le pause.

Condizioni croniche che aumentano la suscettibilità al caldo. Una sezione del testo è dedicata alle patologie croniche che aumentano il rischio di effetti avversi del caldo, sia nei lavoratori, sia nella popolazione generale. Tra queste, le malattie della tiroide, l'obesità, l'asma e la bronchite cronica, il diabete e le patologie cardiovascolari. La sezione include le indicazioni da seguire per prevenire ogni rischio ed evitare conseguenze negative sulla salute.

Il progetto Worklimate: strategie di intervento per contrastare lo stress termico ambientale in ambito occupazionale. Finanziato dall'Inail nel 2019, attraverso il Bando di ricerche in collaborazione (Bric), il progetto di ricerca "Worklimate: strategie di intervento per contrastare lo stress termico ambientale in ambito occupazionale", è stato sviluppato dall'Istituto e dal Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe), con la partecipazione delle Aziende Usl Toscana Centro e Toscana Sud Est, del Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale del Lazio e del Consorzio LaMMA (Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile). Il progetto intende approfondire, attraverso la banca dati degli infortuni dell'Inail, le conoscenze sull'effetto delle condizioni di stress termico ambientale sui lavoratori, con un'attenzione specifica alla stima dei costi sociali degli infortuni sul lavoro e con l'obiettivo di definire piani di intervento e prevenzione dei rischi.

I sistemi di previsione dello stress da calore e del rischio per località. Oltre agli strumenti informativi, Worklimate comprende anche strumenti operativi, come il sistema di previsione dello stress da calore, finalizzato allo screening dei rischi professionali per i lavoratori, i datori di lavoro e gli addetti alla salute e sicurezza aziendali. Le previsioni di stress climatico occupazionale sono personalizzate su soggetti sani, con profilo di lavoratore standard (alto 175 cm, peso 75 kg), che svolge attività fisica, moderata o intensa, esposto direttamente ai raggi solari o all'ombra, per le ore 8.00 e 12.00, 16.00 e 20.00. La previsione del rischio per località consente, invece, di prevedere per cinque giorni i livelli di rischio caldo previsti per le ore 12.00 in una specifica località, riferiti a un lavoratore non adattato al caldo, esposto al sole e impegnato in un'attività fisica intensa.

Scheda
Guida informativa per la gestione del rischio caldo – progetto Worklimate

La pubblicazione rientra tra gli strumenti informativi del progetto di ricerca, frutto della collaborazione tra Inail e Consiglio nazionale delle ricerche-Istituto per la BioEconomia (Cnr-Ibe). Lo studio comprende un ampio programma di attività per l'analisi dell'impatto del cambiamento climatico sulla salute e la sicurezza dei lavoratori
Sito Worklimate
Sistema di previsione
Scelta della località

SICUREZZA LAVORO - Attrezzature, verifiche periodiche: aggiornato l'elenco
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-attrezzature-verifiche-periodiche-aggiornato-lelenco/

Il Ministero del Lavoro, con il Decreto Direttoriale n. 53 del 7.7.2022, ha aggiornato l'elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.. Il trentunesimo elenco, allegato al Decreto n. 53 del 7/7/2022, sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto Direttoriale n. 40 del 19 maggio 2022.

Decreto Direttoriale n.53 del 07/07/2022
Trentunesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

SICUREZZA SUL LAVORO - Obbligo di addestramento
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-obbligo-di-addestramento/

Come noto, con la legge di conversione n. 215/2021 del D.L. 146/2021 è stata data una maggiore importanza all'attività di addestramento.

In particolare, con tale legge è stato integrato il comma 5 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008; non solo l'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro ma "l'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato."

Pertanto il datore di lavoro dovrà provvedere all'addestramento dei lavoratori attraverso una persona esperta (preposto, lavoratore esperto, tecnico installatore o formatore della ditta produttrice), che conosca bene macchine, attrezzature, procedure, ecc. e tutti i rischi connessi al loro utilizzo nonché le relative norme di riferimento.

Le prove di addestramento effettuate vanno tracciate in apposito registro anche informatizzato, che dovrà specificare in maniera chiara che l'attività di formazione/informazione comprende anche l'addestramento e riportare almeno le seguenti informazioni:

- tipologia di macchina/attrezzatura/impianto oggetto dell'addestramento;
- eventuale documentazione di supporto utilizzata durante l'attività di addestramento quale libretto di uso e manutenzione e procedure di lavoro;
- nominativo della persona esperta che effettua l'addestramento.

SICUREZZA SUL LAVORO - Sezione Inail Conoscere il rischio, online i nuovi contenuti delle aree tematiche "Agenti chimici", "Radiazioni ionizzanti" e "Comfort termico"
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-sezione-inail-conoscere-il-rischio-online-i-nuovi-contenuti-delle-aree-tematiche-agenti-chimici-radiazioni-ionizzanti-e-comfort-te/

Fonte Inail

Il canale Inail "Conoscere il rischio", dedicato alla diffusione delle conoscenze in tema di rischi professionali e di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, ha di recente aggiornato alcune delle sue aree tematiche, allineando i contenuti con le ultime novità tecniche e legislative che, in alcuni casi, hanno profondamente revisionato la materia.

In particolare sono state aggiornate le aree tematiche "Agenti chimici", "Radiazioni ionizzanti" della sezione Agenti fisici e "Comfort termico" della sezione Ergonomia. Di seguito si illustrano le novità di maggior rilievo.

Agenti chimici. I contenuti dell'area tematica sono stati perfezionati con l'introduzione di un contributo che analizza il contenuto delle norme tecniche dedicate alla misurazione delle sostanze pericolose aerodisperse negli ambienti di lavoro con specifico riferimento alla norma UNI EN 689:2019 e alla norma UNI EN 482:2021. Nell'area è presente anche un nuovo spazio dedicato ai dispositivi di protezione individuale (DPI), contenente i riferimenti alle ultime novità legislative sui criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI e un approfondimento sulla norma UNI 11719:2018 che deriva e integra la norma europea EN 529:2006, per quanto concerne la scelta, l'uso e la manutenzione degli apparecchi di protezione delle vie respiratorie.

Radiazioni ionizzanti. L'area tematica esce in una nuova versione completamente rivista. I contenuti aggiornati sono in linea con le ultime novità legislative, che hanno profondamente revisionato la materia. Come con la precedente versione, l'obiettivo è fornire una panoramica generale sui rischi correlati all'impiego delle radiazioni ionizzanti e le informazioni per un corretto inquadramento della tematica in termini di sicurezza sul lavoro, ferme restando le competenze delle specifiche figure individuate dalla legislazione vigente per la trattazione di questo fattore di rischio. L'articolazione della sezione Gli impieghi principali delle radiazioni e i possibili danni alla salute, in particolare, prevede cenni sulla fisica delle radiazioni ionizzanti, sui possibili danni alla salute, sugli aspetti legislativi e su quelli assicurativi. Il tutto è arricchito con approfondimenti tematici su specifici aspetti, come gli impieghi principali delle radiazioni ionizzanti o il focus sulla normativa prevenzionale.

Comfort termico. Alla luce dei nuovi record di temperatura e della necessità di un risparmio energetico l'area tematica, che fa parte della sezione Ergonomia, è stata aggiornata con nuove informazioni riguardanti l'adattamento al clima che cambia e le strategie progettuali nella costruzione e ristrutturazione degli edifici al fine di favorire il benessere termico dei lavoratori e l'efficienza energetica. I contenuti sono aggiornati con le ultime novità nel campo della normativa tecnica e hanno come obiettivo quello di fornire un quadro generale sul microclima negli ambienti moderati, considerando vari aspetti, da quelli fisiologici, come la valutazione del dispendio metabolico, alle prestazioni energetiche degli edifici in relazione all'ambiente termico.

Conoscere il rischio

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il miglioramento delle condizioni di lavoro dipendono prima di tutto dalla conoscenza dei rischi ai quali si è esposti ogni giorno durante lo svolgimento della propria attività lavorativa e dalle misure di prevenzione e protezione che si possono mettere in campo.

NEWS AREA TECNICA

MANGIMI - Catalogo europeo delle materie prime
https://www.apiverona.it/mangimi-catalogo-europeo-delle-materie-prime/
https://www.apiverona.it/mangimi-catalogo-europeo-delle-materie-prime/

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 4 luglio 2022 n. 177 il regolamento UE del 1° luglio 2022 n. 1104, con il quale la Commissione Europea ha sostituito nuovamente il catalogo delle materie prime per mangimi.

Il provvedimento è entrato in vigore il 24 luglio u.s. e l'utilizzo del catalogo da parte degli operatori del settore rimane facoltativo; qualora però si decida di utilizzare una denominazione di una materia prima per mangimi contenuta in detto catalogo, può essere utilizzata soltanto a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni previste.

SICUREZZA SUL LAVORO - Ponteggi di facciata, in un report Inail l'analisi dei requisiti
https://www.apiverona.it/sicurezza-sul-lavoro-ponteggi-di-facciata-in-un-report-inail-lanalisi-dei-requisiti/

Fonte www.inail.it

Pubblicato dall'INAIL il documento "I ponteggi di facciata - Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee".

Il documento ha lo scopo di mettere a confronto e valutare le differenze tra i requisiti previsti per i ponteggi di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli indicati nelle norme tecniche europee UNI EN.

•

Identificare tali differenze potrebbe contribuire a stabilire uno dei possibili significati di "evoluzione del progresso tecnico" (comma 5 dell'articolo 131 del d.lgs. 81/08).

In generale l'evoluzione del progresso tecnico è inteso come "processo di creazione e acquisizione di nuove conoscenze attraverso i processi tipici dell'innovazione e della diffusione di nuove e migliori tecnologie" e "può derivare dall'aumento di conoscenze e capacità o dal miglioramento della qualità o delle caratteristiche di uno o più fattori produttivi".

Nella pubblicazione sono messe a confronto caratteristiche e differenze fra legislazione italiana e norme tecniche europee. Un contributo per saperne di più in una fase particolare di rilancio edilizio.

In questo periodo, e lo sarà anche nei mesi a venire, se ne vedono tanti nelle strade delle città, in un fervore di ristrutturazione e restauri favorito dalla concessione dei vari bonus, superbonus 110% e sconti in fattura.

Parliamo dei ponteggi che coprono le facciate di case e palazzi, a cui il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) dell'Inail dedica un approfondimento, soffermandosi sull'analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee.

L'autorizzazione ministeriale ha una validità di dieci anni.
Tecnicamente, un ponteggio fisso è un'attrezzatura provvisionale di accesso e di servizio, composto da tubi e giunti oppure da elementi portanti prefabbricati, collegati fra loro.

La costruzione e l'impiego trovano disciplina in Italia nelle norme presenti nel decreto legislativo 81/2008. Secondo la legge, per ogni tipo di ponteggio fisso, il fabbricante deve chiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali l'autorizzazione per la realizzazione e il relativo utilizzo, corredando la domanda di richiesta con una serie di indicazioni specifiche su descrizione delle dimensioni del ponteggio, caratteristiche dei materiali e prove di carico.

Fino all'entrata in vigore del decreto 81, la validità dell'autorizzazione ministeriale era illimitata, mentre adesso va rinnovata ogni dieci anni, commisurandola alla "evoluzione del progresso tecnico".

Dallo studio Inail un contributo all'allargamento delle conoscenze tecniche.
Consultabile online sul sito dell'Istituto, il documento Inail mette a confronto e analizza le differenze tra i requisiti dei ponteggi di facciata nella legislazione italiana rispetto a quelli delle norme tecniche europee Uni En.

L'identificazione di queste differenze può aiutare a stabilire meglio cosa intendere per "evoluzione del progresso tecnico".

Un concetto che risulta, come sottolineano gli autori nell'introduzione, tutt'altro che "banale" e che "può derivare dall'aumento di conoscenze e capacità o dal miglioramento delle qualità o delle caratteristiche di uno o più fattori produttivi".

Valutazione delle differenze fra legislazione italiana e norme europee.
Scorrendo le pagine della pubblicazione, al lettore vengono indicati in dettaglio i riferimenti normativi cogenti, presenti nella legislazione italiana, suddivisi in decreti legislativi e ministeriali, circolari, lettere e interpelli, insieme alle norme tecniche di riferimento.

Sono riportate le definizioni contenute nelle circolari ministeriali e nelle norme, con un confronto sui relativi requisiti.

Al termine della ricerca, per i ricercatori Inail le norme Uni En, in particolare la 12810 e la 12811, rappresentano ad oggi "la massima espressione dell'innovazione tecnologica in materia di ponteggi in ambito europeo" e, rispetto ad esse, il sistema legislativo italiano in questo settore risulta "datato". Da qui l'auspicio di altri studi in tema e la necessità di un aggiornamento e di un confronto con gli altri Paesi europei.